

A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L.

VICOLO DI PAPA LEONE 131

00148 ROMA (RM)

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Versione 4.0 | Revisione 2 del 21 ottobre 2026

Per ogni richiesta di assistenza e/o consulenza scrivere a: assistenza@nimajaconsulting.it

REVISIONI		
REV	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2023	PRIMA STESURA
1	16/02/2024	REVISIONE GENNAIO 2024
2	21/10/2026	AGGIORNAMENTO NORMATIVO

SOMMARIO

1 INTRODUZIONE	3
2 FONTI	3
3 SCOPO E AMBITO DELLA PROCEDURA.....	4
4 DEFINIZIONI	4
5 CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE	6
6 COSA PUÒ ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE	6
7 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E RESPONSABILITÀ	8
8 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO	9
9 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	11
10 SEGNALAZIONI ANONIME.....	12
11 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	12
12 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	14
13 TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	16
14 MISURE DI PROTEZIONE	17
15 SEGNALAZIONE ESTERNA DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA	18
16 INFRAZIONI E SANZIONI.....	20
17 REVISIONE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO.....	21

Piattaforma per le segnalazioni interne

<https://wb.assicomplypro.it/wbma.htm>

1 INTRODUZIONE

La presente procedura disciplina come presentare e gestire le segnalazioni di violazioni conosciute nel contesto lavorativo di A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L. Il sistema consente di far emergere condotte che possono ledere l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di verificarle con imparzialità e di adottare le misure di competenza, proteggendo la riservatezza e contrastando le ritorsioni.

La disciplina di riferimento è il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, nel testo vigente, che attua la direttiva (UE) 2019/1937. La procedura recepisce le Linee guida ANAC n. 1/2025 sui canali interni, le modifiche alle linee guida sui canali esterni e le ulteriori disposizioni applicabili indicate al paragrafo 2.

Chi segnala deve descrivere con chiarezza i fatti e gli elementi di cui dispone: non è tenuto a dimostrare preventivamente l'illecito né a individuarne l'esatta qualificazione giuridica. Il WB Manager verifica i presupposti della segnalazione, mantiene il dialogo con il segnalante e comunica il seguito dato. La tutela della persona segnalante si accompagna al rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

2 FONTI

La procedura è aggiornata al 21 ottobre 2026 sulla base delle seguenti fonti ufficiali. I collegamenti consentono di consultare i testi; i richiami agli articoli nel seguito individuano le disposizioni rilevanti per ciascuna attività.

D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, testo vigente, in particolare artt. 1-5, 6-8 e 12-22: ambito di applicazione, canali, gestione, riservatezza, trattamento dei dati e tutele. Testo vigente su Normattiva

D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, art. 7, in vigore dal 24 gennaio 2026: integrazione dell'art. 1 del D.Lgs. 24/2023 per le segnalazioni di violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea. Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2026

Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019: protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. EUR Lex

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in particolare art. 6, comma 2-bis: coordinamento dei Modelli di organizzazione e gestione con i canali interni, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare. Normattiva

ANAC, Linee guida n. 1/2025 sui canali interni, approvate con delibera n. 478 del 26 novembre 2025: organizzazione del canale, gestore, conflitti, attività istruttoria e formazione. Testo integrale ANAC pubblicato da INAPP

ANAC, delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e relativi allegati, come modificati e integrati dalla delibera n. 479 del 26 novembre 2025: presentazione e gestione delle segnalazioni esterne e indicazioni sulle tutele. Modifiche definitive del 2025

A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L.

VICOLO DI PAPA LEONE 131 00148 ROMA (RM)

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Regolamento (UE) 2016/679, in particolare artt. 5, 6, 9, 10, 13-14, 24-25, 28-30 e 32-35: principi, basi giuridiche, ruoli, sicurezza e valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. [Regolamento generale sulla protezione dei dati](#)

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, in particolare artt. 2-undecies e 2-quaterdecies: limiti all'esercizio dei diritti e attribuzione di compiti a persone autorizzate. [Codice privacy pubblicato dal Garante](#)

Garante per la protezione dei dati personali, parere n. 581 del 9 ottobre 2025, doc. web 10184673: indicazioni privacy recepite nelle linee guida ANAC, incluse DPIA, riservatezza e conservazione. [Parere del Garante](#)

Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, testo vigente, artt. 87 e 113: applicazione della direttiva whistleblowing alle relative violazioni, nel rispetto delle decorrenze delle singole disposizioni. [Articolo 87 nella fonte ufficiale della Commissione europea](#)

Restano applicabili le discipline speciali richiamate dall'art. 1 del D.Lgs. 24/2023. Le indicazioni organizzative della presente procedura attuano la normativa senza limitarne le garanzie; in caso di contrasto prevale la disposizione di legge applicabile.

3 SCOPO E AMBITO DELLA PROCEDURA

A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L., di seguito anche la "Società" o l'"Organizzazione", ha adottato il sistema di whistleblowing per ricevere e gestire le segnalazioni relative al proprio perimetro di attività. La presente procedura individua persone legittimate, violazioni segnalabili, canali, responsabilità, tempi di gestione e misure di protezione.

L'accesso al canale è consentito ai soggetti indicati al paragrafo 5. Il regime legale applicabile è individuato considerando congiuntamente la natura della violazione, il rapporto del segnalante con il contesto lavorativo e i presupposti previsti per il settore privato. La qualificazione compete al WB Manager; il segnalante non deve svolgere una preventiva verifica delle soglie dimensionali o della normativa applicabile.

Le comunicazioni estranee al perimetro legale sono valutate per l'eventuale gestione ordinaria da parte delle funzioni competenti, con comunicazione al segnalante e salvaguardia della sua riservatezza. Tale gestione non attribuisce automaticamente le tutele o i poteri di ANAC previsti per il whistleblowing.

La procedura e le informazioni sui canali sono disponibili sul sito internet della Società nella sezione "Whistleblowing" e rese accessibili anche a chi, pur legittimato a segnalare, non frequenta i luoghi di lavoro. Il sistema è stato oggetto di informativa alle rappresentanze sindacali; per le modifiche sostanziali si applica il coinvolgimento preventivo disciplinato al paragrafo 17.

4 DEFINIZIONI

ANAC. Autorità Nazionale Anticorruzione, competente per il canale esterno e per le altre funzioni attribuite dal D.Lgs. 24/2023.

A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L.

VICOLO DI PAPA LEONE 131 00148 ROMA (RM)

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Contesto lavorativo. Attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nei rapporti previsti dall'art. 3 del decreto, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e può essere esposta a ritorsioni.

Informazioni sulle violazioni. Informazioni, compresi fondati sospetti, su violazioni commesse o che potrebbero essere commesse sulla base di elementi concreti, nonché sulle condotte dirette a occultarle.

Persona segnalante o segnalante. Persona fisica che comunica informazioni sulle violazioni acquisite nel proprio contesto lavorativo o le divulga pubblicamente nei casi consentiti.

Persona coinvolta o segnalato. Persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione o divulgazione come soggetto al quale la violazione è attribuita o comunque implicato nella vicenda.

Facilitatore. Persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, opera nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza è riservata.

WB Manager o gestore. Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, dotato di autonomia, imparzialità, indipendenza e specifica formazione.

Segnalazione interna. Comunicazione scritta od orale presentata tramite i canali predisposti dalla Società ai sensi dell'art. 4 del decreto.

Segnalazione esterna. Comunicazione scritta od orale presentata ad ANAC tramite il canale di cui all'art. 7, quando ricorrono i presupposti dell'art. 6 e l'ambito di competenza previsto dalla legge.

Divulgazione pubblica. Diffusione di informazioni sulle violazioni tramite stampa, mezzi elettronici o altri strumenti in grado di raggiungere un numero elevato di persone; le tutele dipendono dalle condizioni dell'art. 15.

Seguito. Attività svolte per valutare i fatti segnalati, l'esito delle verifiche e le eventuali misure adottate dai soggetti competenti.

Riscontro. Comunicazione al segnalante del seguito dato o che si intende dare. È distinto dall'avviso che attesta la ricezione della segnalazione.

Ritorsione. Comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione e capace di provocare, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto.

Segnalazione anonima. Comunicazione dalla quale non è possibile ricavare l'identità della persona segnalante.

Segnalazione ordinaria. Comunicazione che non presenta i presupposti del whistleblowing e che può essere gestita secondo le regole aziendali pertinenti, preservando le informazioni riservate.

Modello 231 o MOG. Modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001, ove adottato dalla Società.

5 CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Possono segnalare le persone fisiche che hanno acquisito le informazioni nell'ambito dei rapporti lavorativi o professionali con la Società indicati dall'art. 3 del D.Lgs. 24/2023, e in particolare:

- lavoratori subordinati, inclusi i rapporti e le prestazioni occasionali ricompresi dalla normativa;
- lavoratori autonomi e titolari di rapporti di collaborazione che svolgono la propria attività a favore della Società;
- lavoratori e collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o realizzano opere per la Società, inclusi fornitori, appaltatori e subappaltatori;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso o a favore della Società;
- volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche esercitate di fatto.

La tutela opera anche quando il rapporto non è ancora iniziato, se le informazioni sono state apprese durante la selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; e dopo la cessazione del rapporto, per informazioni acquisite nel corso dello stesso. Non è necessaria la presenza fisica continuativa nei locali della Società.

L'estensione delle misure di protezione a facilitatori, persone legate al segnalante, colleghi ed enti individuati dalla legge è illustrata al paragrafo 14. Essere cliente o componente del pubblico, senza un rapporto qualificato con il contesto lavorativo, non attribuisce di per sé la qualità di segnalante protetto; restano i canali ordinari e i diritti previsti dalle norme applicabili.

6 COSA PUÒ ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

6.1 Violazioni rilevanti

La segnalazione riguarda comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, conosciuti nel contesto lavorativo. Sono comprese le violazioni già avvenute, quelle che potrebbero verificarsi sulla base di elementi concreti e i tentativi di occultamento. I fondati sospetti possono essere segnalati senza attendere che il danno si realizzi.

Nel rispetto dei presupposti applicabili al settore privato, rientrano le seguenti categorie:

- illeciti ricompresi negli atti dell'Unione europea o nazionali richiamati dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 3, del D.Lgs. 24/2023, nei settori degli appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza di alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; vita privata, dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del pertinente diritto derivato;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, incluse le violazioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato e le violazioni o i meccanismi elusivi relativi all'imposta sulle società nei termini previsti dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 5;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione nei settori sopra indicati;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del relativo Modello, ove adottato, nei limiti dell'art. 3, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 24/2023.

6.2 Presupposti nel settore privato

Per le violazioni del diritto dell'Unione indicate dall'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 3-6, il regime dell'art. 3, comma 2, lett. a), riguarda i soggetti privati con almeno cinquanta lavoratori subordinati medi nell'ultimo anno e i soggetti ricompresi negli atti delle parti I.B e II dell'allegato al decreto, anche sotto tale soglia. La semplice appartenenza a un settore descritto in termini generali non sostituisce la verifica degli atti effettivamente applicabili.

Per i soggetti che rientrano nel D.Lgs. 231/2001 e adottano un Modello, le segnalazioni di condotte rilevanti ai sensi di tale decreto e di violazioni del Modello beneficiano del regime previsto per il canale interno. Se ricorrono anche i presupposti per le violazioni del diritto dell'Unione, a queste ultime si applicano altresì i canali esterni, la divulgazione pubblica e la denuncia secondo le rispettive condizioni. Le sole violazioni 231 o del Modello non sono automaticamente segnalabili ad ANAC.

Gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali di diritto nazionale non sono tutti, per il solo fatto di essere illeciti, ricompresi nel regime whistleblowing del settore privato. Il gestore ne verifica la riconducibilità alle categorie protette o a specifiche estensioni normative; altrimenti valuta la gestione ordinaria. La ricezione della segnalazione non è subordinata alla corretta classificazione effettuata dal segnalante.

6.3 Estensioni applicabili dal 2026

Sono comprese le segnalazioni di violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis del titolo I del libro II del codice penale e all'art. 12, comma 1-bis, del D.Lgs. 286/1998. Tale estensione è prevista dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 24/2023, come integrato dall'art. 7 del D.Lgs. 211/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026.

Sono inoltre comprese, nei limiti materiali e temporali delle disposizioni applicabili, le segnalazioni di violazioni del Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, ai sensi del suo art. 87. L'applicabilità di tale articolo dal 2 agosto 2026 non rende automaticamente operativi tutti gli obblighi del regolamento, che seguono le rispettive decorrenze. Queste estensioni sono valutate secondo la loro disciplina specifica e non sono escluse per il solo fatto che una condotta rilevi anche ai fini del Modello 231.

6.4 Esclusioni e discipline speciali

Non rientrano nel D.Lgs. 24/2023 le contestazioni, rivendicazioni o richieste esclusivamente personali sul proprio rapporto individuale di lavoro o sui rapporti con i superiori. La presenza di un interesse

personale non esclude invece la tutela quando i fatti segnalati riguardano anche una violazione compresa nel decreto e lesiva dell'interesse pubblico o dell'integrità della Società.

Sono escluse, nei limiti dell'art. 1, comma 2, le segnalazioni già obbligatoriamente disciplinate dagli specifici atti europei o nazionali richiamati dalla norma e quelle in materia di sicurezza nazionale e di appalti attinenti a difesa o sicurezza nazionale, salvo quanto previsto dal pertinente diritto dell'Unione. Restano ferme le regole su informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni giurisdizionali, procedura penale, autonomia della magistratura, difesa nazionale, ordine e sicurezza pubblica.

La procedura non limita il diritto di rivolgersi ai propri rappresentanti o ai sindacati, le garanzie contro condotte antisindacali, l'autonomia delle parti sociali o il diritto di stipulare accordi collettivi. Non sono sufficienti voci incontrollate o meri sospetti privi di elementi concreti; le informazioni apprese da altri possono invece essere valutate quando il segnalante espone la fonte e gli elementi che le rendono attendibili.

7 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E RESPONSABILITÀ

7.1 Il responsabile delle segnalazioni interne

La Società ha affidato la gestione del canale interno al seguente soggetto esterno, individuato per autonomia, indipendenza e competenza:

AVV. VITTORIO LOMBARDI

Codice fiscale LMBVTR65P25D086D - P. IVA IT01979390786

Via Brenta, 22, 87100 Cosenza CS

Email: v.lombardi@studioavvlombardi.it

Il WB Manager opera in autonomia nella ricezione, nella valutazione e nell'istruttoria. Non è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'organo amministrativo per prendere in carico o verificare una segnalazione. Il gestore non irroga sanzioni disciplinari e non sostituisce gli organi aziendali o le autorità competenti nell'accertamento delle responsabilità e nell'adozione dei relativi provvedimenti.

La Società assicura risorse adeguate, accessibilità dei canali, continuità del servizio e formazione specifica del gestore. Il WB Manager conserva le evidenze delle attività, controlla le scadenze, richiede gli elementi necessari e informa i soggetti competenti nei limiti della riservatezza. Le funzioni aziendali collaborano alle verifiche e attuano le misure di propria competenza senza cercare di identificare il segnalante.

7.2 Conflitti di interessi e assenze

Il WB Manager si astiene dalla valutazione e dall'istruttoria se è il segnalante, è coinvolto nei fatti o ha interessi personali, professionali o economici che possono comprometterne l'imparzialità. La medesima regola vale per le persone chiamate a supportarlo.

La Società disciplina la sostituzione mediante atto organizzativo, individuando preventivamente un soggetto autonomo e specificamente formato, anche per assenze del gestore superiori a sette giorni. L'atto regola l'accesso riservato, il passaggio delle pratiche e i recapiti del sostituto, da rendere disponibili nella sezione "Whistleblowing". L'organo che provvede alla designazione riceve soltanto le informazioni organizzative necessarie, senza la segnalazione o l'identità del segnalante.

Se sussistono le condizioni dell'art. 6 del D.Lgs. 24/2023, in particolare il fondato rischio di mancato seguito efficace o di ritorsioni, il segnalante può rivolgersi direttamente ad ANAC senza dover inviare prima la segnalazione al gestore in conflitto. Per le sole violazioni 231 o del Modello rimane necessaria la corretta individuazione del canale consentito: il conflitto non determina da solo un'estensione della competenza ANAC. Restano la gestione interna affidata a un soggetto indipendente e i diritti di denuncia alle autorità competenti.

La sostituzione non sospende i termini, non riduce le tutele e non consente l'accesso alla pratica da parte delle persone coinvolte. Il gestore che rileva un conflitto dopo la ricezione protegge il fascicolo e attiva la sostituzione senza svolgere ulteriori valutazioni sul merito.

7.3 Supporto e separazione delle pratiche

Il gestore può avvalersi di competenze interne o esterne solo per attività necessarie, verificando l'assenza di conflitti e formalizzando riservatezza, istruzioni e ruoli privacy. Ai soggetti di supporto sono trasmesse, di regola, informazioni o estratti privi degli elementi identificativi non necessari; l'intero fascicolo non è inoltrato indiscriminatamente.

L'utilizzo del medesimo gestore o della stessa infrastruttura da parte di più organizzazioni non comporta accesso reciproco alle segnalazioni. La Società mantiene la propria responsabilità e le pratiche sono separate mediante autorizzazioni selettive. Il solo ricorso a un fornitore comune non determina automaticamente contitolarità del trattamento.

8 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Il segnalante può scegliere la forma scritta o la forma orale. Il canale interno è organizzato per proteggere identità, contenuto e documentazione e per consentire un'interlocuzione riservata. Le modalità operative sono le seguenti.

8.1 Segnalazione mediante piattaforma

La piattaforma informatica è accessibile al seguente indirizzo:

<https://wb.assicomplypro.it/wbma.htm>

Il segnalante segue le istruzioni guidate, indica la Società cui si riferiscono i fatti e consulta l'informativa privacy disponibile. Può trasmettere una segnalazione nominativa oppure anonima secondo le funzionalità previste. Dopo l'invio conserva in luogo sicuro il codice e gli eventuali riferimenti di accesso rilasciati dal sistema, che consentono di consultare le comunicazioni e fornire integrazioni.

Il codice non deve essere condiviso con persone non autorizzate. Il segnalante consulta periodicamente il canale riservato per leggere le richieste del gestore, l'avviso di ricevimento e i riscontri. Per mantenere l'anonimato evita di inserire dati identificativi nel testo o negli allegati e verifica, per quanto possibile, i metadati dei documenti.

La Società e i fornitori incaricati devono assicurare misure proporzionate al rischio, incluse protezione delle comunicazioni, cifratura dei dati conservati, segregazione degli accessi e tutela delle credenziali. Devono inoltre evitare che l'accesso al canale permetta di identificare il segnalante attraverso i sistemi aziendali, anche mediante firewall o proxy. La tracciatura degli accessi degli autorizzati al fascicolo serve a controllarne l'uso legittimo e deve essere distinta da qualsiasi tracciamento improprio del segnalante.

8.2 Segnalazione cartacea

La segnalazione può essere inviata mediante corrispondenza cartacea riservata, anche con raccomandata A/R, presso la sede della Società:

A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L.

VICOLO DI PAPA LEONE 131 - 00148 ROMA (RM)

All'attenzione del Responsabile della gestione delle segnalazioni interne

La documentazione è inserita in due buste chiuse: la prima contiene, se forniti, i dati identificativi e un recapito sicuro per le comunicazioni; la seconda descrive i fatti e contiene gli eventuali allegati. Le due buste sono racchiuse in una terza, sulla quale è riportata la dicitura "RISERVATA AL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE". Per la segnalazione anonima non sono richiesti i dati identificativi; non è richiesta, in via generale, copia del documento di identità.

Il personale che riceve la busta non la apre e la consegna tempestivamente al WB Manager, senza inserire contenuto o dati identificativi nel protocollo ordinario. Soltanto il gestore effettua la registrazione riservata. L'eventuale servizio postale può trattare dati del mittente: la riservatezza della gestione aziendale non equivale alla garanzia di anonimato del mezzo di spedizione.

8.3 Segnalazione orale mediante incontro diretto

Il segnalante può chiedere un incontro diretto con il WB Manager attraverso la piattaforma o utilizzando il recapito del gestore. La richiesta può limitarsi alla necessità di un incontro riservato, senza anticipare i fatti o nominare le persone coinvolte. L'incontro è fissato entro un termine ragionevole, in un luogo e con modalità che tutelino la riservatezza.

Previo consenso del segnalante, l'incontro è documentato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. Il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale con la propria sottoscrizione. Il rifiuto della registrazione audio non impedisce la segnalazione: il gestore propone la verbalizzazione con il consenso richiesto dall'art. 14, comma 4, del decreto o le modalità scritte disponibili.

Registrazione, verbale e allegati sono conservati nel fascicolo riservato con le stesse garanzie previste per le segnalazioni scritte.

8.4 Recapito email del gestore

Rimane disponibile il recapito v.lombardi@studioavvlombardi.it. La piattaforma costituisce la modalità informatica da utilizzare preferibilmente per comunicare il contenuto della segnalazione; l'email può essere utilizzata per contattare il gestore e chiedere un incontro riservato.

La posta elettronica ordinaria e la PEC non garantiscono di per sé la riservatezza richiesta. L'eventuale utilizzo dell'email come canale di invio della segnalazione è subordinato a specifiche contromisure motivate nella DPIA e attuate dalla Società con i soggetti incaricati. La sola esclusività della casella non è sufficiente. L'email, inoltre, non garantisce l'anonimato del mittente.

Le segnalazioni comunque ricevute via email non sono respinte per il solo mezzo utilizzato: il gestore le protegge, le registra in via riservata e concorda, ove possibile, il proseguimento su un canale più sicuro. L'indirizzo assistenza@nimajaconsulting.it riportato in copertina è destinato all'assistenza e alla consulenza; il contenuto delle segnalazioni è indirizzato al gestore mediante i canali qui descritti.

8.5 Segnalazione ricevuta da un destinatario diverso

Chi riceve per errore una segnalazione riconoscibile come whistleblowing la trasmette al WB Manager entro sette giorni dal ricevimento e ne dà contestuale notizia al segnalante, ove contattabile, ai sensi dell'art. 4, comma 6. Non svolge verifiche autonome, non diffonde il contenuto e non conserva copie oltre quanto strettamente necessario alla trasmissione sicura. In presenza di conflitto del gestore si applica il paragrafo 7.2.

9 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Una segnalazione utile consente di comprendere la vicenda e individuare accertamenti possibili. Il segnalante fornisce, per quanto conosciuto e disponibile:

- descrizione chiara dei fatti, distinguendo quanto osservato direttamente da valutazioni, sospetti fondati e informazioni ricevute da altri;
- circostanze di tempo e di luogo, indicazione dell'eventuale prosecuzione della condotta e del contesto in cui le informazioni sono state acquisite;
- generalità o altri elementi utili a individuare le persone coinvolte, se conosciuti;
- documenti pertinenti, eventuali persone informate sui fatti e altri elementi utili a verificare la vicenda;
- eventuali rischi immediati, timori di ritorsioni o conflitti di interessi del gestore;
- un recapito sicuro per il dialogo, se si desidera indicarlo, oppure l'utilizzo del codice riservato della piattaforma.

Non occorrono un dossier completo, prove definitive o l'indicazione degli articoli di legge violati. Il gestore può chiedere chiarimenti o integrazioni proporzionati. Non si richiedono dati personali estranei alla vicenda né attività di indagine da parte del segnalante; non devono essere commessi reati per acquisire informazioni o documenti.

L'assenza di un singolo elemento non comporta automaticamente l'archiviazione: il gestore valuta se i fatti siano comunque comprensibili e verificabili. Se le informazioni restano troppo generiche anche dopo le integrazioni possibili, motiva la chiusura e ne dà riscontro.

10 SEGNALAZIONI ANONIME

La Società sceglie di esaminare le segnalazioni anonime circostanziate, dalle quali emergano fatti determinati e verificabili, trattandole come segnalazioni ordinarie riservate mediante il processo descritto in questa procedura. Non ricerca l'identità del segnalante al solo fine di identificarlo e non pretende che si renda riconoscibile per consentire l'esame.

Le segnalazioni anonime sono registrate e conservate con la relativa documentazione, anche per consentirne il reperimento nel caso di successive comunicazioni di ritorsioni. Se la piattaforma consente l'interlocuzione mediante codice riservato, il gestore vi pubblica avviso, richieste di chiarimento e riscontri secondo i tempi della procedura. Se manca qualsiasi possibilità di contatto, tale circostanza è annotata nel fascicolo e non impedisce gli accertamenti possibili.

La persona inizialmente anonima, successivamente identificata e vittima di ritorsioni, beneficia delle tutele del D.Lgs. 24/2023 quando ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 16, comma 4. La scelta di trattare le anonime è effettuata in conformità alle linee guida ANAC come modificate dalla delibera n. 479/2025.

11 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

La gestione comprende ricezione e registrazione riservata, esame preliminare, istruttoria, riscontro, eventuale attivazione dei soggetti competenti e chiusura. Il WB Manager documenta le attività essenziali e controlla il rispetto delle seguenti scadenze.

Attività	Termine o regola
Trasmissione da destinatario non competente	Entro 7 giorni dal ricevimento, con contestuale notizia al segnalante ove contattabile.
Avviso di ricevimento	Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione.
Riscontro sul seguito	Entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento; in mancanza dell'avviso, entro 3 mesi dalla scadenza dei 7 giorni dalla presentazione.
Incontro diretto richiesto	Entro un termine ragionevole, concordando modalità riservate.
Esito finale	Comunicazione alla conclusione delle verifiche, anche se è già stato fornito un riscontro interlocutorio.
Conservazione del fascicolo	Per il tempo necessario e comunque non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale.

11.1 Ricezione e registrazione riservata

Il gestore attribuisce un codice univoco alla pratica e registra data di ricezione, canale, oggetto sintetico, stato, scadenze, attività svolte e comunicazioni. Identità e recapiti del segnalante sono conservati separatamente dal contenuto, con collegamento mediante codice e accessi limitati. Non si utilizza un registro aziendale aperto a soggetti estranei alla gestione.

L'avviso di ricevimento è inviato tramite la piattaforma o il recapito sicuro indicato. Attesta la presa in carico e non esprime una valutazione sulla fondatezza. Per le segnalazioni orali è conservata la documentazione prevista al paragrafo 8.3; per quelle anonime si applica il paragrafo 10.

11.2 Esame preliminare

Il gestore verifica i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, la comprensibilità dei fatti e l'assenza di conflitti. Distingue tale verifica dalla successiva valutazione della fondatezza. Se necessario chiede elementi integrativi, mantenendo l'interlocuzione riservata e senza pretendere la prova definitiva dell'illecito.

La segnalazione estranea al whistleblowing può essere trasmessa alla funzione competente per la gestione ordinaria, con comunicazione al segnalante e minimizzazione dei dati. Anche in questo caso l'identità resta riservata rispetto a soggetti che non abbiano titolo e necessità di conoscerla. L'eventuale archiviazione per insufficienza degli elementi, genericità non superabile o altre ragioni è motivata.

11.3 Istruttoria e verifiche

Quando ricorrono i presupposti, il gestore acquisisce e valuta gli elementi pertinenti, richiede documenti, ascolta persone informate e utilizza, se necessario, supporto specialistico autorizzato. Verifica sia gli elementi a sostegno della segnalazione sia quelli di segno contrario. Le attività devono essere proporzionate, obiettive e rispettose della legge e dei diritti degli interessati.

L'accesso all'identità del segnalante è limitato ai casi di effettiva necessità istruttoria e documentato con le relative ragioni. Il gestore non comunica automaticamente l'identità alle persone ascoltate o agli organi aziendali. La persona coinvolta può essere sentita e, su sua richiesta, è sentita anche mediante osservazioni scritte e documenti, secondo l'art. 12, comma 9, senza pregiudicare riservatezza e accertamenti.

In presenza di rischi attuali per persone, beni o evidenze, il gestore attiva tempestivamente i soggetti competenti affinché valutino le misure necessarie, trasmettendo soltanto le informazioni indispensabili. Le segnalazioni possono essere portate alle autorità giudiziarie o amministrative per i profili di competenza, nel rispetto delle regole applicabili e delle garanzie sull'identità.

11.4 Riscontro e conclusione

Entro il termine di tre mesi il gestore comunica il seguito dato o programmato e le ragioni essenziali. Se gli accertamenti proseguono, il riscontro può essere interlocutorio e indica le attività svolte o da svolgere, senza compromettere le verifiche o i diritti altrui. I tre mesi non costituiscono un termine

universale entro il quale debba essere conclusa ogni indagine; resta necessario comunicare l'esito finale.

La relazione conclusiva espone i fatti esaminati, le evidenze rilevanti, gli esiti e le eventuali carenze organizzative. In caso di mancato riscontro dei fatti il gestore motiva l'archiviazione. Se emergono elementi che richiedono interventi, trasmette alle funzioni o autorità competenti una sintesi e la documentazione necessaria, normalmente priva degli elementi identificativi del segnalante, per le valutazioni e i provvedimenti di rispettiva competenza.

L'avvio di un procedimento disciplinare segue le norme specifiche e non comporta l'inoltro automatico dell'intera segnalazione. Il WB Manager monitora il seguito delle misure organizzative richieste e comunica al segnalante l'esito nei limiti consentiti dalla riservatezza. La chiusura della pratica non elimina il divieto di ritorsione.

11.5 Archiviazione e cancellazione

Il fascicolo è custodito nella piattaforma o in un archivio digitale protetto con accessi selettivi; gli eventuali documenti cartacei sono conservati in un armadio chiuso, accessibile soltanto agli autorizzati. Le copie di lavoro sono limitate e cancellate quando cessano di essere necessarie. Il gestore registra la data di comunicazione dell'esito finale e la scadenza di conservazione.

Segnalazione e documentazione relativa sono conservate per il tempo necessario alla gestione e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale, ai sensi dell'art. 14, comma 1. Per le pratiche prive di possibilità di contatto, il gestore documenta la chiusura e l'impossibilità della comunicazione e applica il termine massimo dalla chiusura, quale regola interna che evita una conservazione indefinita.

Alla scadenza si procede alla cancellazione sicura della segnalazione e della documentazione, anche secondo le regole applicabili alle copie di sicurezza. Possono restare soltanto statistiche aggregate effettivamente anonime, non il fascicolo originario. La pendenza di un contenzioso non determina una proroga generalizzata del fascicolo whistleblowing. Gli atti di distinti procedimenti o iniziative originati dalla segnalazione possono essere conservati separatamente secondo i propri termini di legge e, di regola, senza riferimenti puntuali al segnalante, nel rispetto delle eccezioni dell'art. 12.

12 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

12.1 Finalità e basi giuridiche

A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L. è titolare del trattamento dei dati personali connessi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni. Il trattamento avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. 24/2023, esclusivamente per esaminare le segnalazioni, dare loro seguito e attuare le tutele previste dalla legge.

La base giuridica è l'adempimento degli obblighi normativi in materia di whistleblowing, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR. Gli eventuali dati particolari o relativi a condanne penali e reati sono trattati nei limiti consentiti dagli artt. 9 e 10 GDPR e dalla disciplina nazionale applicabile. La gestione della segnalazione non richiede un consenso generale al trattamento: restano distinti i consensi

espressamente previsti dalla legge per documentare le segnalazioni orali e per rivelare l'identità del segnalante. L'eventuale gestione ordinaria di comunicazioni estranee al decreto richiede una propria base giuridica e informazioni coerenti con il diverso trattamento.

12.2 Ruoli e informazioni agli interessati

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, soggetto esterno all'organizzazione, e la società fornitrice della piattaforma informatica e del relativo servizio di manutenzione sono stati nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, nei rispettivi ambiti di competenza. Operano secondo le istruzioni del titolare; ogni persona che accede ai dati deve essere specificamente autorizzata, formata e vincolata alla riservatezza.

L'informativa sul trattamento è resa disponibile nella sezione Whistleblowing del sito della Società. Agli interessati sono fornite le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 GDPR; quando dalla segnalazione deriva un procedimento nei confronti della persona coinvolta, è resa un'informativa specifica, ferme le eccezioni e le limitazioni consentite dalla legge. La comunicazione delle informazioni deve preservare la riservatezza del segnalante e il corretto svolgimento degli accertamenti.

12.3 Minimizzazione e sicurezza

Sono trattati soltanto dati pertinenti e necessari. I dati manifestamente inutili alla specifica segnalazione non sono raccolti e, se acquisiti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. Accessi e comunicazioni sono limitati alle persone competenti e alle informazioni indispensabili per le attività affidate. La documentazione è custodita separatamente dagli archivi ordinari del personale, con misure coerenti con i rischi del trattamento.

La Società mantiene aggiornata la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati già effettuata e il registro delle attività di trattamento. Verifica e adegua, anche con i responsabili esterni, le misure tecniche e organizzative, compresi cifratura, autorizzazioni e protezione delle credenziali. Le configurazioni della piattaforma e della rete aziendale devono impedire la tracciabilità del segnalante mediante dati di connessione o log di apparati quali firewall e proxy. Ogni violazione di dati personali è tempestivamente gestita secondo gli artt. 33 e 34 GDPR, ove applicabili.

12.4 Conservazione e cancellazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al loro trattamento e, comunque, non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale al segnalante. Il Responsabile dispone la cancellazione del fascicolo e delle copie alla scadenza, nel rispetto dell'art. 14 del D.Lgs. 24/2023. Restano soggetti ai rispettivi termini di legge gli atti autonomamente formati per procedimenti disciplinari, giudiziari o altre iniziative originate dalla segnalazione, conservati nei pertinenti fascicoli e, di regola, senza riferimenti puntuali al segnalante. La pendenza di tali procedimenti non giustifica una proroga generalizzata della conservazione del fascicolo whistleblowing.

12.5 Diritti degli interessati

Gli interessati esercitano i diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR nei limiti dell'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003. Il loro esercizio può essere ritardato, limitato o escluso quando possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante, soltanto nella misura e per il tempo necessari e proporzionati. La limitazione è valutata e documentata nel caso concreto; è comunicata senza ritardo con motivazione, salvo che la comunicazione comprometta la finalità tutelata. L'interessato è informato della possibilità di esercitare i diritti tramite il Garante secondo l'art. 160 del Codice privacy.

13 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

13.1 Informazioni protette e accessi

La riservatezza riguarda l'identità del segnalante, gli elementi dai quali essa può essere ricavata anche indirettamente, il contenuto della segnalazione e gli allegati. Si estende all'identità delle persone coinvolte o menzionate e del facilitatore, nonché all'assistenza da questo prestata. È garantita anche negli incontri diretti, nelle comunicazioni inviate per errore a destinatari diversi e quando la segnalazione risulta estranea all'ambito del decreto.

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 24/2023, l'identità del segnalante può essere conosciuta, per quanto necessario, dalle sole persone competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione ed espressamente autorizzate al trattamento. Non è rivelata a soggetti diversi senza il consenso espresso del segnalante, fatti salvi i regimi processuali previsti dalla legge. Rapporti istruttori, richieste di collaborazione e comunicazioni agli organi aziendali sono predisposti omettendo dati identificativi ed elementi indirettamente identificanti non necessari.

13.2 Rivelazione dell'identità e procedimenti

Nel procedimento disciplinare l'identità del segnalante resta riservata quando l'addebito si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se da essa originati. Se invece la contestazione si fonda, in tutto o in parte, sulla segnalazione e conoscere l'identità è indispensabile alla difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile a tale fine soltanto con il consenso espresso del segnalante alla rivelazione.

In questa ipotesi, e quando la rivelazione è indispensabile alla difesa della persona coinvolta nella procedura di segnalazione, il Responsabile comunica preventivamente per iscritto al segnalante le ragioni del disvelamento e acquisisce il consenso richiesto. Il consenso è specifico e documentato; la trasmissione resta limitata ai dati e ai destinatari necessari. Il mancato consenso non autorizza rivelazioni alternative o indirette dell'identità.

Nel procedimento penale l'identità è coperta dal segreto nei modi e nei limiti dell'art. 329 del codice di procedura penale. Nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Restano ferme le richieste e le competenze delle autorità previste dalla legge.

13.3 Garanzie per le persone coinvolte

La tutela dell'identità delle persone coinvolte e menzionate permane fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, con le garanzie dell'art. 12. Le verifiche rispettano dignità, presunzione di non colpevolezza e diritto di difesa. La persona coinvolta può essere sentita e, su sua richiesta, è sentita, anche mediante acquisizione di osservazioni scritte e documenti, senza compromettere la riservatezza dovuta al segnalante. La segnalazione è sottratta all'accesso documentale e civico nei termini dell'art. 12, comma 8. Le violazioni della riservatezza comportano le responsabilità e le sanzioni previste dalla legge e dalla presente procedura.

14 MISURE DI PROTEZIONE

14.1 Condizioni e destinatari della protezione

Le protezioni previste dal D.Lgs. 24/2023 operano, nell'ambito applicabile alla Società, quando il segnalante aveva fondati motivi per ritenere vere le informazioni e riconducibili alle violazioni tutelate, e ha rispettato le condizioni previste per la segnalazione o divulgazione pubblica. Rilevano le circostanze conosciute al momento dell'iniziativa; non è richiesta la certezza dei fatti. I motivi personali della segnalazione sono irrilevanti e la successiva mancata conferma dei fatti non determina, di per sé, perdita della tutela.

Le misure si applicano anche ai segnalanti anonimi successivamente identificati che subiscano ritorsioni, ricorrendone i presupposti. Sono protetti inoltre i facilitatori e gli altri soggetti indicati dall'art. 3, comma 5: persone del medesimo contesto con stabile legame affettivo o parentela entro il quarto grado; colleghi con rapporto abituale e corrente; enti di proprietà del segnalante, per i quali lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo. Restano ferme le condizioni specifiche previste dalla legge.

14.2 Divieto di ritorsione

È vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, che provochi o possa provocare un danno ingiusto. Il divieto riguarda, tra l'altro:

- licenziamento, sospensione, demansionamento, mancata promozione e peggioramento ingiustificato di mansioni, retribuzione, orario o sede;
- sanzioni, valutazioni o referenze negative, limitazioni alla formazione, discriminazioni, molestie, intimidazioni e isolamento;
- mancato rinnovo o cessazione anticipata di rapporti, danni reputazionali o economici, inserimento in elenchi pregiudizievoli e ostacoli alle opportunità professionali;
- risoluzione di contratti di fornitura, annullamento di licenze o permessi e richieste di accertamenti medici o psichiatrici usate come ritorsione.

Le decisioni organizzative e contrattuali devono fondarsi su ragioni estranee alla segnalazione. Chi riceve notizia di possibili ritorsioni ne informa tempestivamente il Responsabile mediante modalità riservate, salvo il suo coinvolgimento; restano sempre disponibili le comunicazioni dirette ad ANAC.

14.3 Accertamento e rimedi

Chi ritiene di aver subito una ritorsione può comunicarla ad ANAC ai sensi dell'art. 19, senza dover prima attivare un rimedio interno. ANAC accerta le condotte di propria competenza e, per le ritorsioni nel settore privato, informa l'Ispettorato nazionale del lavoro. La tutela giudiziale comprende le misure necessarie, anche provvisorie, il risarcimento, la cessazione della condotta, la nullità degli atti ritorsivi e la reintegrazione del lavoratore licenziato nei casi previsti.

Nei procedimenti riguardanti il segnalante operano le presunzioni dell'art. 17, commi 2 e 3: chi ha adottato gli atti deve provare ragioni estranee alla segnalazione; dimostrati una segnalazione tutelata e un danno, il nesso è presunto salvo prova contraria. Queste agevolazioni probatorie non si estendono automaticamente ai facilitatori e agli altri soggetti dell'art. 3, comma 5.

14.4 Limitazioni della responsabilità

L'art. 20 esclude, alle condizioni ivi previste, la responsabilità per rivelazione o diffusione di informazioni coperte da segreto, diverse dai segreti esclusi dall'art. 1, comma 3, oppure relative a diritto d'autore, dati personali o reputazione, quando vi erano fondati motivi per ritenerla necessaria a svelare la violazione ed erano rispettate le condizioni dell'art. 16. La protezione per acquisizione o accesso alle informazioni non opera se il fatto costituisce reato. Restano le responsabilità per condotte non collegate alla segnalazione o non strettamente necessarie a rivelare la violazione.

14.5 Accertamento di responsabilità del segnalante

Salvo l'art. 20, le tutele vengono meno nei casi dell'art. 16, comma 3: responsabilità penale per calunnia o diffamazione, anche mediante denuncia, oppure responsabilità civile per lo stesso titolo con dolo o colpa grave, accertate anche con sentenza di primo grado. Si applica la sanzione disciplinare prevista dalla legge. Archiviazione, insufficienza degli elementi o mancata conferma dei fatti non equivalgono a tale accertamento e non giustificano sanzioni automatiche.

14.6 Sostegno e indisponibilità delle tutele

Gli enti del Terzo settore convenzionati con ANAC e iscritti nell'elenco pubblicato sul suo sito forniscono gratuitamente informazioni, assistenza e consulenza su segnalazioni, protezione dalle ritorsioni, diritti delle persone coinvolte e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 18. Le rinunce e transazioni, anche parziali, sui diritti e sulle tutele del decreto non sono valide, salvo quelle effettuate nelle forme e nei modi dell'art. 2113, quarto comma, del codice civile, come stabilito dall'art. 22.

15 SEGNALAZIONE ESTERNA DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA

15.1 Segnalazione esterna ad ANAC

Per le violazioni comprese nel relativo ambito di applicazione, la persona segnalante può utilizzare il canale esterno di ANAC quando, al momento della segnalazione, ricorre almeno una delle condizioni dell'articolo 6 del D.Lgs. 24/2023:

- nel contesto lavorativo non è obbligatoria l'attivazione di un canale interno, oppure il canale obbligatorio non è attivo o non rispetta i requisiti di legge;
- è già stata effettuata una segnalazione interna alla quale non è stato dato seguito;
- sussistono fondati motivi per ritenere che una segnalazione interna non riceverebbe seguito efficace oppure potrebbe esporre a ritorsioni;
- sussistono fondati motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Non occorre l'autorizzazione di A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L. o del WB Manager. Le istruzioni aggiornate sono pubblicate su <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>; la piattaforma ANAC è accessibile da <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>. Sono disponibili anche le modalità orali e l'incontro diretto secondo le indicazioni dell'Autorità.

ANAC rilascia l'avviso entro sette giorni, salvo richiesta contraria del segnalante o rischio per la riservatezza, e fornisce riscontro entro tre mesi, elevabili a sei per ragioni giustificate e motivate. In assenza dell'avviso, il termine decorre dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento. ANAC comunica anche l'esito finale secondo l'articolo 8 del decreto.

La delibera ANAC 479/2025 ammette l'accesso al canale esterno anche per chi opera presso enti non obbligati a istituire un canale interno, inclusi quelli con meno di cinquanta dipendenti, senza Modello 231 e fuori dai settori sensibili. Resta necessario che la violazione sia segnalabile mediante tale canale.

Le sole condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e le sole violazioni del Modello 231 seguono il canale interno. Tale limite non esclude il canale esterno quando i medesimi fatti integrano anche violazioni per le quali esso è ammesso, comprese le ulteriori fattispecie ricondotte dalla normativa vigente all'articolo 1 del D.Lgs. 24/2023 e le violazioni contemplate dall'articolo 87 del Regolamento (UE) 2024/1689, nei rispettivi limiti di applicazione.

15.2 Divulgazione pubblica

La diffusione delle informazioni tramite stampa, mezzi elettronici o altri strumenti capaci di raggiungere un numero elevato di persone beneficia delle tutele soltanto nei casi previsti dagli articoli 3, 15 e 16 del D.Lgs. 24/2023. Al momento della divulgazione deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

- sono state effettuate una segnalazione interna e una esterna, oppure direttamente una segnalazione esterna alle condizioni di legge, senza ricevere nei termini previsti riscontro sulle misure programmate o adottate;
- vi è fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- vi è fondato motivo di temere ritorsioni o un seguito esterno inefficace per circostanze concrete, quali il rischio di occultamento o distruzione delle prove oppure la possibile collusione o il coinvolgimento del destinatario della segnalazione.

Rimangono ferme le norme sul segreto professionale giornalistico relativo alla fonte della notizia.

15.3 Denuncia alle autorità competenti

Resta possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria o contabile competente; gli eventuali obblighi di denuncia restano autonomi rispetto alla segnalazione interna. L'applicazione delle specifiche tutele whistleblowing dipende dai presupposti soggettivi e oggettivi di legge: la denuncia di fatti rilevanti esclusivamente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non determina automaticamente l'estensione delle tutele previste per il canale interno.

16 INFRAZIONI E SANZIONI

16.1 Sanzioni amministrative ANAC

Ferme le ulteriori responsabilità previste dalla legge, ANAC applica al responsabile, all'esito del procedimento di propria competenza, le sanzioni dell'articolo 21 del D.Lgs. 24/2023:

- da 10.000 a 50.000 euro per ritorsioni, ostacolo o tentato ostacolo alla segnalazione e violazione della riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro per mancata istituzione dei canali obbligatori, mancata adozione delle procedure, procedure non conformi agli articoli 4 e 5 oppure omessa verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro nei casi dell'articolo 16, comma 3, salvo che il segnalante sia stato condannato, anche in primo grado, per diffamazione, calunnia o per i medesimi reati commessi mediante denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

16.2 Conseguenze disciplinari e contrattuali

A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L. assicura il coordinamento della presente procedura con il sistema disciplinare e, ove adottato, con il Modello 231. Costituiscono infrazioni le ritorsioni, le interferenze nella gestione, l'ostacolo alle segnalazioni, gli accessi e le divulgazioni non autorizzati e l'inosservanza degli obblighi di gestione. Sono considerate anche le responsabilità del segnalante accertate nei casi e alle condizioni dell'articolo 16, comma 3.

La semplice archiviazione, l'errore ragionevole o la mancata conferma dei fatti non giustificano sanzioni contro il segnalante. La perdita delle tutele richiede i presupposti stabiliti dalla legge e non può essere dichiarata automaticamente dal WB Manager.

Le misure sono adottate dagli organi competenti, secondo gravità, responsabilità e proporzionalità, nel rispetto del CCNL applicabile, delle garanzie difensive e dell'articolo 7 della legge 300/1970. Per amministratori, collaboratori e fornitori si applicano le disposizioni legali e contrattuali pertinenti. Il WB Manager trasmette gli elementi necessari agli organi competenti, preservando la riservatezza, senza irrogare direttamente sanzioni.

17 REVISIONE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

17.1 Identificazione della revisione

La data di prima adozione della procedura resta il 17 dicembre 2023. La versione 4.0, revisione 2, reca l'aggiornamento del contenuto al 21 ottobre 2026. La sua efficacia decorre dall'adozione da parte dell'organo competente di A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L.; da tale momento sostituisce il testo della precedente versione. Gli estremi dell'adozione sono conservati nella documentazione societaria.

17.2 Informazione sindacale e diffusione

Restano conservate le evidenze del coinvolgimento sindacale relativo al sistema già istituito. Prima dell'approvazione di modifiche sostanziali, A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L. informa le RSA o RSU presenti oppure, in loro assenza, le articolazioni territoriali delle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015, assegnando un termine congruo per osservazioni ed eventuale incontro. L'interlocuzione preventiva non richiede un accordo o un parere favorevole, secondo l'articolo 4 del decreto e le linee guida ANAC 478/2025.

La procedura vigente e le istruzioni sono pubblicate nella sezione whistleblowing del sito aziendale e rese facilmente accessibili nei luoghi di lavoro e ai soggetti esterni legittimati. Sono chiaramente indicati canali, gestore, tutele e condizioni di accesso ad ANAC.

17.3 Formazione e riesame

A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L. assicura formazione specifica e aggiornamenti periodici al WB Manager e agli autorizzati, includendo riservatezza, protezione dei dati, conflitti di interessi, ritorsioni e gestione delle segnalazioni. Il personale riceve informazione sull'utilizzo dei canali. Le attività formative sono documentate.

Il funzionamento della procedura è riesaminato periodicamente e in occasione di novità normative, modifiche organizzative o criticità emerse. Il WB Manager propone gli aggiornamenti necessari; l'organo competente verifica complessivamente l'adeguatezza del sistema attraverso informazioni aggregate, senza interferire nelle singole istruttorie.